

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2010

“Relazione sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2009” del Primo Presidente della Corte di Cassazione Vincenzo Carbone

BRANI RIGUARDANTI LE CARCERI

Riforme legislative (pag. 127)

(...) La situazione di crisi della Giustizia penale è all'ordine del giorno, ma se ne individuano spesso solo alcuni aspetti. A venti anni dall'entrata in vigore del vigente codice di procedura penale (24 ottobre 1989), sono stati adottati ben 79 provvedimenti legislativi, uno ogni tre mesi, a partire dal d.lgs. 30 ottobre 1989, n. 351, emanato una settimana dopo l'entrata in vigore del codice.

Gli interventi hanno alterato l'impianto del processo, seguendo l'agenda imposta dalla cronaca, spesso senza preoccuparsi dei danni al sistema, che per funzionare ha bisogno di stabilità.

Come ha scritto Padovani “le abbiamo provate (quasi) tutte. Gli ultimi quarant'anni sono quarant'anni di riforme: attuate, contestate, riformate, tradite, ripudiate; ma riforme. Si soggiungerà: parziali, contraddittorie, emergenziali. Pur sempre riforme”.

Eppure i mali più evidenti della Giustizia penale sono sempre lì, specie riguardo ai tempi intollerabili e alla ineffettività del sistema punitivo.

Rimane la intollerabile durata dei processi, poiché è intollerabile sottrarre troppo a lungo un criminale alla Giustizia, come è intollerabile mantenere per troppo tempo sotto accusa un innocente.

Rimane anche l'altro grave problema, generalmente riconosciuto, della “ineffettività del sistema punitivo”, tuttora irrisolto nonostante un insostenibile sovraffollamento carcerario. E al numero eccessivo di detenuti si accompagna una politica criminale che a ricorrenti depenalizzazioni fa immediatamente seguire l'introduzione di nuovi reati, l'aumento delle pene e l'inasprimento delle misure cautelari (...).

(...) Un “Piano per la Giustizia penale” (pag. 132)

Un “piano per la Giustizia penale” non richiede la contemporaneità degli interventi legislativi e strutturali necessari, ma solo un cambiamento di metodo nella realizzazione degli stessi.

Ciascuno deve costituire l'elemento coerente di un progetto complessivo che si vuole portare a compimento, con una attenta valutazione de l'impatto de le nuove norme su l'esistente.

Un piano per la Giustizia penale non può non avere tra i punti di riferimento fondamentali quello del numero fisiologico dei detenuti, in modo commisurare su questo da un lato l'apparato penitenziario e dall'altro il sistema penale sostanziale e processuale.

Esemplare del modo di procedere da rifiutare è stata la vicenda relativa all'ultimo indulto.

Si è detto che il provvedimento era necessario per ridurre il numero dei detenuti che sovraffollavano le carceri, ma le carceri sono di nuovo sovraffollate.

Grazie all'indulto sono usciti dal carcere 26.752 detenuti e gli istituti penitenziari, eliminato il sovraffollamento, sono stati riportati a una situazione di vivibilità, ma questa è stata di breve periodo: i dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria mostrano, infatti, che nel giro di un anno dall'agosto 2006 (dopo il varo dell'atto di clemenza) i detenuti sono passati da 38.847 a 46.118, superando la capienza regolamentare degli istituti penitenziari, che è di 44.066 posti e ben presto si ritornati alla situazione esistente prima dell'indulto, quando le carceri ospitavano più di 60.000 detenuti, per giungere oggi agli oltre 66.563, numero inoltre in continuo aumento.

È evidente allora che non ha senso concedere un indulto per sfollare le carceri se al tempo stesso non ci si preoccupa di operare una revisione complessiva del sistema, in modo da commisurare la capienza delle carceri al numero delle persone che fisiologicamente dovrebbero esservi ospitate.

Immaginando un tasso di detenzione di 100 detenuti per 100.000 abitanti, in armonia con la media di altri Paesi europei (limite che non dovrebbe essere superato), e tenuto conto che la popolazione

italiana è di oltre 58.000.000 di abitanti, è facile concludere che gli istituti penitenziari dovrebbe essere messi in grado di accogliere circa 60.000 persone (in luogo delle attuali 43.140), e che nello stesso tempo andrebbero completamente riviste le norme penali, processuali e penitenziarie per stabilizzare a tale livello il numero dei detenuti.

Il contenimento della pena detentiva dovrebbe costituire un punto fermo, anche per il suo elevato costo economico, pur nella consapevolezza che, al di là delle enunciazioni teoriche sul diritto penale minimo e sulla possibilità di articolare variamente il sistema sanzionatorio, vari fattori oggi operano in senso opposto.

Comunque delle due l'una: o ci si dota di strutture penitenziarie in grado di ospitare e gestire in modo civile un numero assai più elevato di detenuti, tenendo anche conto del principio che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato (art. 27, comma 3, Cost.), o si congeda il sistema penale in modo da contenere la pena detentiva, e se si vuole tendere a questo risultato è difficile immaginare strade differenti da quelle di un più largo ricorso a sistemi sanzionatori non di natura penale, come quello dell'illecito amministrativo, e a pene non detentive, come quelle prescrittive e interdittive, di cui nei vari progetti di riforma del codice penale è contenuto un interessante catalogo (...).